



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia

CHIARIMENTI

Quesito n. 1 del 04/07/2022:

Domanda: “si chiede se le società di servizi possono partecipare alla procedura come mandanti in RTP”.

Risposta: “I requisiti di partecipazione sono indicati all’art. 5 del Disciplinare, al quale si rimanda, che peraltro richiama l’art. 46 del Codice Appalti, ove è indicato un elenco di operatori che non ricomprende le società di servizi.

In ogni caso, sarebbe opportuno meglio comprendere cosa si intenda con questa terminologia e quale attività tale società sarà chiamata a svolgere all’interno del raggruppamento.

In particolare, la stessa potrà partecipare qualora sia un laboratorio di cui all’art. 59 del D.P.R. 380/2001, che provvederà all’effettuazione delle prove di caratterizzazione meccanica dei materiali, il prelievo dei campioni e l’esecuzione delle stesse, così come previsto a pag. 16 del Disciplinare. Infatti, con riferimento a tali prestazioni è ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 c.2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 (cfr. pag. 14).

Parimenti, nel caso in cui all’interno della società di servizi siano presenti professionisti aventi i requisiti richiesti dal Disciplinare e ricompresi all’art. 5, gli stessi potranno partecipare in proprio quali mandanti nelle vesti di professionisti singoli.”

Quesito n. 2 del 07/07/2022:

Domanda: “si chiede se, pur avendo le professionalità minime richieste dal disciplinare, si possa subappaltare in parte il servizio di diagnosi energetica e rilievo e restituzione BIM”.

Risposta: “Per quanto riguarda il subappalto si rimanda alle previsioni dell’art. 9 del Disciplinare di gara che regolamentano nel dettaglio tale materia nonché quanto stabilito dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

In ogni caso si ricorda che come previsto a pag. 16 del Disciplinare, il professionista responsabile della diagnosi e certificazione energetica, il professionista responsabile delle attività di rilievo architettonico, impiantistico, strutturale, fotografico e con restituzione in BIM secondo il capitolato informativo del processo BIM ed il professionista Responsabile del processo BIM dovranno essere individuati al momento di partecipazione alla procedura ed

espressamente indicati quali componenti del gruppo di lavoro; questi soggetti dovranno inoltre rientrare tra quelli di cui all'art.46 del D. Lgs. 50/2016.

Quesito n. 3 del 11/07/2022:

Domanda: “si chiede se i servizi di archeologia possano essere subappaltati”

Risposta: “Non sono richiesti servizi di archeologia”.

Quesito n. 4 del 11/07/2022

Domanda: “Si chiede cortesemente di chiarire se sia o no necessario inserire in raggruppamento la figura dell'archeologo”

Risposta: “Non è necessario inserire in raggruppamento la figura dell'archeologo”.

Quesito n. 5 del 12/07/2022:

Domanda: “Buongiorno. Spettabile Stazione Appaltante, chiediamo che siano gentilmente pubblicati anche gli allegati da compilare in formato editabile (.doc e .excel). Ringraziamo cordialmente.”

Risposta: “Si specifica che tutta la documentazione di gara è scaricabile all'interno della piattaforma telematica della gara accessibile al seguente link: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=93a609e1dcdcb946”

Si precisa che i documenti da compilare sono già presenti in formato editabile”.

Quesito n. 6 del 12/07/2022:

Domanda: “Nel Disciplinare di gara al punto 7.1 Requisiti del gruppo di lavoro non viene richiesto l'Archeologo tra le figure minime professionali, come pure non si trova traccia della Relazione archeologica nel Capitolato tecnico Prestazionale. Si chiede quindi conferma se i seguenti riferimenti nel Disciplinare siano dei refusi:

- a pagina 14 " Anche con riferimento all'attività propria dell'archeologo, laddove non partecipi in proprio quale componente di un RTP, lo stesso potrà essere legato da un rapporto giuridico/contrattuale anche con un operatore non riconducibile ai soggetti di cui all'art. 46 del D. Lgs. 50/2016, purché quest'ultimo partecipi al raggruppamento limitatamente alle prestazioni di spettanza dell'archeologo."
- a pagina 21: " con riferimento alla figura del geologo, si precisa che tale figura non concorre alla dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 7.3.; analogamente non concorrono alla dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale i laboratori e i soggetti di cui all'art. 45 del Codice associati alla compagine del raggruppamento per l'espletamento

delle sole indagini geologiche e delle attività di verifica preventiva e relazione archeologica".

Risposta: "Come previsto al paragrafo 7.1 del disciplinare non è richiesta la figura dell'Archeologo così come non è richiesta l'elaborazione della Relazione archeologica. Si conferma che quanto riportato a pag. 14 e 21 del disciplinare risultano essere dei refusi."